

ORIGINALE



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21 DEL 21-05-2024

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica in prima Convocazione

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di Maggio, alle ore 21:30, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
COLOMBO PAOLA	X	
CAROLI MATTIA	X	
SPREAFICO FRANCO	X	
GAMBIRASIO SIMONE	X	
MILANI SAULO	X	
PIAZZI PAOLO		X
ROSA MICAELA	X	
LOMBONI SAMUELE	X	
PREVITALI PIER ANSELMO	X	
LOSA FABRIZIO	X	

Componente	Presente	Assente
SECOMANDI CAMILLA ADRIANA	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il WERTHER POZZI MAGGI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLA COLOMBO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco cede la parola al Ragioniere Aliverti.

Il Ragioniere Aliverti fa presente che la suddivisione percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è sostanzialmente invariata ma che per queste ultime l'incremento di tariffa è dovuto alla chiusura dell'utenza dell'RSA delle suore.

Sulla base del P.E.F. approvato al punto precedente le tariffe della Tari sono in aumento, come peraltro previsto, in quanto per il 2024 vengono utilizzati i costi / ricavi dell'anno 2022 quando era stato introdotto il nuovo servizio del sacco rosso per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Si assiste inoltre ad una diminuzione della parte fissa della tariffa e a un aumento della parte variabile.

Sono state inoltre mantenute le riduzioni già previste negli scorsi anni sia sulle utenze domestiche che non domestiche.

Consigliere Previtali fa presente che lo scorso anno aveva richiesto un adeguamento delle fasce ISEE per la richiesta di tali riduzioni.

Il ragioniere Aliverti fa presente che a seguito della richiesta dell'anno precedente i limiti delle fasce ISEE erano stati verificati e ritenuti ancora congrui.

Interviene il Sindaco sostenendo che il Comune interviene già in altri ambiti con numerose forme di incentivazione e che l'adeguamento delle fasce ISEE ai nuovi contratti collettivi dovrebbe essere fatto da parte di altri livelli di amministrazioni pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (c.d. legge di Stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che:

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loco competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente dispone "*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle legge vigenti in materia*"

Visto l'articolo 3, comma 5-quienquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,*

possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Vista l'approvazione da parte della commissione finanze senato dell'emendamento, fortemente richiesto dall'Anci, alla legge di conversione del cosiddetto "decreto Superbonus" finalizzato ad agevolare l'elaborazione dei Pef (Piani economici finanziari) e delle tariffe TARI attraverso una proroga al 30 giugno del termine di scadenza per l'approvazione delle relative delibere.

Visti inoltre:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021 e n. 20 del 29.05.2023;
- l'art. 13 comma 2 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n.158, come previsto dall'articolo 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Dato atto:

- che il 31 ottobre 2019 ARERA, con atto n. 443/2019 ha deliberato i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti;
- che, in particolare, la deliberazione ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), con cui ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "*chi inquina paga*" sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;
- che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- che, con deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 ad oggetto "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*" l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale 2024-2025 per il secondo periodo regolatorio;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura, così come previsto dal comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) periodo regolatorio 2022 – 2025 – aggiornamento biennale 2024-2025;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora

stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2 cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Atteso che l'articolo 6 del nuovo metodo tariffario MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dall'Allegato A della deliberazione n. 363/2021 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3°, 3b, 4° e 4 b del D.P.R. n. 158/99;

Considerato che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 7 della citata delibera n. 363/2021, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 54, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "...è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune;

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025, validato ed approvato con precedente deliberazione nella seduta odierna, il quale espone, per l'anno 2024, la suddivisione tra costi fissi e variabili, al lordo delle detrazioni pari ad € 184.338,00 mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	Anno 2024
Totale Quadro Tariffario	€ 183.353,00
di cui Parte Variabile	€ 126.345,00
di cui Parte Fissa	€ 57.008,00

Dato atto che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024 risulta essere:

- Utenze domestica 77,97%
- Utenza non domestica 22,03%

Considerato che ai sensi dell'art. 14 comma 4 del citato regolamento comunale TARI, alle utenze domestiche è stata assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa,

per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, con un minimo dell'uno per cento e un massimo dei dieci per cento;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2024 riportate nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte e integrante e sostanziale, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1 comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- suddivisione tra costi fissi e costi variabili;
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche;
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati nel metodo;
- determinazione dei coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche), Kc e Kd (utenze non domestiche) nella misura minima di legge;

Dato atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario – esercizio 2024:

Ritenuto altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- | | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|
| - | prima rata | scadenza | 31.07.2024; |
| - | seconda rata | scadenza | 30.11.2024; |
| - | versamento in unica soluzione | scadenza | 30.09.2024. |

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ricordato che l'art. 26, comma 4, del vigente Regolamento TARI prevede che *“ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni possono essere fissate annualmente del Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell'art. 1, comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

Ritenuto pertanto opportuno confermare le seguenti agevolazioni relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 e più precisamente:

1) Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose

Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| · | Numero componenti 4 | agevolazione € 40,00. |
| · | Numero componenti 5 | agevolazione € 100,00. |
| · | Numero componenti 6+ | agevolazione € 130,00. |

Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| · | Numero componenti 5 | agevolazione € 75,00. |
| · | Numero componenti 6+ | agevolazione € 110,00. |

Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| · | Numero componenti 5 | agevolazione € 70,00. |
| · | Numero componenti 6+ | agevolazione € 100,00. |

2) Agevolazione utenze non domestiche

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

3) Famiglie con figli nati tra l'1.01.2022 ed l'1.01.2025

Considerato la crisi della natalità che da anni ha colpito il nostro Paese e con lo scopo di sostenere ed aiutare i nuclei con figli da 0 a 3 anni a pagare meno i costi di alcuni servizi viene confermato per l'anno 2024 il contributo, introdotto nell'anno 2017, di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2024 avente per oggetto “approvazione bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati”;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in € 183.353,00 al netto del costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 – bis del D.L. 248/2017 come previsto dall'art. 1.4 della determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, tali da garantire entrate tariffarie per € 183.353,00;

Ricordato che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari su n. 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di approvare per l'anno 2024 l'articolazione tariffaria della tassa rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, comprensiva dei coefficienti applicati (Ka, Kb, Kc, Kd), come risulta dall'allegato Piano Tariffario, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025, approvato con precedente deliberazione nella seduta odierna;
3. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata	scadenza	31.07.2024;
- seconda rata	scadenza	30.11.2024;
- versamento in unica soluzione	scadenza	30.09.2024.
4. di confermare le seguenti agevolazioni relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 e più

precisamente:

Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose

Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00

- Numero componenti 4 agevolazione € 40,00.
- Numero componenti 5 agevolazione € 100,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 130,00.

Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 75,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 110,00.

Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 70,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 100,00.

Agevolazione utenze non domestiche

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU/ TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

Famiglie con figli nati tra l'1.01.2022 ed l'1.01.2025

- contributo di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI;

5. di approvare gli allegati b) c) d) che formano parte sostanziale ed integrale del presente provvedimento e che disciplinano i requisiti per essere ammessi alle agevolazioni:

- allegato b) Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose
- allegato c) Agevolazione utenze non domestiche
- allegato d) Famiglie con figli nati tra l'1.01.2022 ed l'1.01.2025

6. di stabilire che:

- a) l'ammontare globale dei contributi previsti per l'uso di pannolini lavabili per bambini non potrà eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune, che per l'anno 2024, è pari ad € 60 0,00;
- b) l'ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2024 in euro 1.000,00 (euromille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte e l'ammontare delle riduzioni tariffarie previste per le utenze non domestiche in categoria 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU / TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100 per cento non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2024 in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte;
- c) l'ammontare dei contributi per le famiglie con figli nati tra famiglie con figli nati tra

l'1.01.2022 ed l'1.01.2025 non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2024 in euro 500,00, in caso contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte; sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia, qualora all'interno della stessa vi siano due o più figli di età compresa tra 0 e 3 anni;

7. di precisare che il Servizio competente provvederà a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata chiedendo, qualora risultasse necessario, chiarimenti e/o integrazioni e che qualora in esito a verifiche emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati l'Amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenti penali;

8. di precisare inoltre che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione di adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informativi e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sig. Aliverti Dario, in qualità di Responsabile dell'area economico – finanziaria;

10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informativo dello stesso Ministero;

11. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5% e che dovranno essere pagate separatamente, come specificato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 18 gennaio 2021;

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari su n. 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il Segretario
WERTHER POZZI MAGGI

☐ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☒ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
WERTHER POZZI MAGGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE
ANNO 2024**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

UFFICIO TRIBUTI

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 09-05-2024

Il Responsabile del Servizio
ALIVERTI DARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE
ANNO 2024**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 09-05-2024

Il Responsabile del Servizio
ALIVERTI DARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

Certificato di Pubblicazione

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI):
DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO
2024**

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi.

Lì 04-06-2024

L'addetto alla
pubblicazione
PELLEGATTA
MARIA
DANIELA

CATEGORIA UTENZE DOMESTICHE

			TARIFE	
Categoria utenze	Ka	Kb	Fisso €/mq	Variabile €
Componenti 1	0,84	0,60	0,339	50,74
Componenti 2	0,98	1,40	0,395	118,40
Componenti 3	1,08	1,80	0,436	152,23
Componenti 4	1,16	2,20	0,468	186,06
Componenti 5	1,24	2,90	0,500	245,26
Componenti 6 o più	1,30	3,40	0,524	287,55

CATEGORIA UTENZE NON DOMESTICHE

				Tariffe	
n.		Kc - Monte Marenzo	Kd - Monte Marenzo	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,600	0,297	0,716
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	5,510	0,622	1,517
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,110	0,353	0,856
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,501	0,279	0,688
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,790	0,994	2,420
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,550	0,743	1,804
7	Case di cura e riposo	0,95	7,820	0,882	2,153
8	Uffici e agenzie	1,00	8,210	0,929	2,261
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	4,500	0,511	1,239
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	7,110	0,808	1,958
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,800	0,994	2,423
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	5,900	0,669	1,625
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,550	0,854	2,079
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,500	0,399	0,964
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,500	0,511	1,239
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	39,670	4,495	10,924
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,820	3,380	8,211
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,430	1,634	3,974
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,590	1,430	3,467
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,720	5,628	13,691
21	Discoteche, night-club	1,04	8,560	0,966	2,357

La misura tariffaria per le utenze soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.



COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO D'IMPOSTA 2024

AGEVOLAZIONE PER REDDITO ISEE – UTENZE DOMESTICHE

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

ALLEGATO B

Superficie complessiva a ruolo	Numero componenti	Agevolazione
Da mq 0 a mq 100	4	€ 40,00
	5	€ 100,00
	6+	€ 130,00
Da mq 101 a mq 200	5	€ 75,00
	6+	€ 110,00
Da + mq 200	5	€ 70,00
	6+	€ 100,00

REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni l'utente interessato dovrà compilare l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi e messa a disposizione gratuitamente, da presentare a pena di nullità entro il 30.12.2024 e dovranno essere presenti i seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Monte Marenzo e intestatario della denuncia di occupazione di locali ai fini del tributo TARI;
- Indicatore della situazione economica equivalente – I.S.E.E. in corso di validità all'atto della presentazione della domanda - inferiore od uguale a € 23.000,00.=;
- Regolarità dei pagamenti per l'anno 2024 a titolo di TARI entro e non oltre la data di scadenza della seconda rata (30.11.2024).

Qualora si verifichi la situazione prevista dall'articolo 17, comma 7 del Regolamento TARI in vigore (unità immobiliare ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari) il contributo verrà concesso all'intestatario della denuncia di occupazione di locali ai fini del tributo TARI in relazione al reddito I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

Si precisa che l'ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2024 in euro 1.000,00 (euromille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte.



COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ANNO D'IMPOSTA 2024

AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

ALLEGATO C

REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Per l'anno 2024 la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta a consuntivo per le sole utenze in categoria 16, 17 e 20, che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d'imposta devono compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 predisposta dall'Ufficio Tributi e messa a disposizione gratuitamente, da presentare a pena di nullità entro il 30.12.2024 che attesti:

- a) L'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali compresi quelli attinenti ai tributi locali;
- b) La Regolarità dei pagamenti per l'anno 2024 a titolo di TARI entro e non oltre la data di scadenza della seconda rata (30.11.2024).

Si precisa che l'ammontare delle riduzioni tariffarie non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2024 in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte



COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ANNO D'IMPOSTA 2024

RICHIESTA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 3 ANNI

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

ALLEGATO D

REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- Residenza nel Comune di Monte Marenzo (Lc) ed intestatario della denuncia di occupazione locali ai fini del tributo TARI;
- Indicatore della situazione economico finanziaria equivalente – I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 23.000,00; si precisa che la dichiarazione I.S.E.E. deve essere in corso di validità all'atto della presentazione della richiesta;
- Presenza di un figlio nato tra l'1.01.2022 ed l'1.01.2025;
- Regolarità dei pagamenti per l'anno 2024 a titolo di TARI entro e non oltre la data di scadenza della seconda rata (30.11.2024).
- Presentazione tassativa della domanda entro il 30.12.2024 a pena di decadenza.

Si precisa che sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia, qualora all'interno della stessa vi siano due o più figli di età compresa tra 0 e 3 anni e che tale agevolazione non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2024 in euro 500,00; in caso contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte.